



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 10105/2017 in data 28.12.2017, promossa

da

[REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. PORTANTIOLO MARCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in STRADA COMUNALE DELLE CORTI 61 - TREVISO

attori / opposenti

contro

[REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in [REDACTED] - TREVISO

convenuta / opposta

avente per oggetto: **conto corrente bancario**,

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2019, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per gli attori [REDACTED]:

“in via preliminare:

accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Treviso adito dalla Banca in sede monitoria e, per l'effetto, dichiarata la competenza del Tribunale di Venezia, revocare il decreto ingiuntivo n. 3760/2017 (RG 8347/2017) del Tribunale di Treviso in quanto nullo e inefficace;



nel merito in via principale:

con riferimento ai rapporti dedotti in giudizio (conti corrente nn. 01010011960 e 01010019633), accessi dall'attore opponente [redacted] presso la convenuta opposta [redacted] p.:

- a) accertare e dichiarare la nullità di tutte le commissioni e di tutti gli oneri illegittimamente addebitati in mancanza di espressa pattuizione;*
- b) accertare e dichiarare che sono stati applicati e/o pattuiti tassi superiori alla soglia di usura e, per l'effetto, dichiararne la nullità per violazione della legge n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p.;*
- c) accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione degli interessi per violazione dell'art. 1, comma 629 l. 147/2013;*
- d) in accoglimento delle sollevate eccezioni di difetto di forma scritta, usura e anatocismo, accertare quanto indebitamente corrisposto dal correntista in costanza di rapporto a titolo di interessi, commissioni e spese e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli opposenti [redacted] alla banca opposta, se del caso anche in virtù di compensazione tra quanto dovuto e l'eventuale controcredito da indebito oggettivo che dovesse risultare in conseguenza dell'accoglimento delle eccezioni predette;*

nel merito in subordine:

- e) accertato l'esatto ammontare del saldo debitorio di conto corrente oggetto di causa e di quanto dovuto in ragione dei finanziamenti sul medesimo accordati, limitare la condanna degli opposenti al pagamento di quanto risultante all'esito dell'istruttoria, se e in quanto dovuto;*

in ogni caso:

- f) revocare il decreto ingiuntivo n. 3760/2017 (RG 8347/2017) del Tribunale di Treviso, con vittoria di compensi e spese di lite”;*

- per la convenuta [redacted]

“In via preliminare

- Accertarsi e dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Treviso.*
- Rigettarsi – qualora riproposta – l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non sussistono i gravi motivi che la legittimerebbero.*



In via principale

- *Respingersi l'opposizione proposta, nonché tutte le domande ex adverso svolte, in quanto infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 3760/2017 e comunque condannarsi il sig.*

[redacted] residente a [redacted] titolare dell'omonima Impresa Individuale sita in [redacted] nonché il garante, signor [redacted],

[redacted], di pagare, in via tra loro solidale, in favore di [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, la seguente somma:

€ 76.161,30 per capitale, interessi e spese alla data del 19.10.2017 per scoperto di conto corrente n. 11960 acceso in data 30.11.2009 presso la Filiale di [redacted] (VE) dell'allora [redacted]

[redacted], sul quale vengono regolati l'apertura di credito in conto corrente fino alla concorrenza di € 20.000,00, concessa in data 16.09.2015 e il conto tecnico anticipazioni al S.B.F. n. 01010019633 acceso in data 07.05.2013 presso la Filiale di [redacted], oltre agli interessi al tasso contrattuale del 15,50% dal 20.10.2017 al saldo effettivo sulla somma capitale di € 71.006,69;

oltre al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate in € 406,50 per spese vive ed € 2.135,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e successive spese occorrente.

In ogni caso

- Con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria

- Rigettarsi la richiesta avversaria di esibizione ex art. 210 c.p.c., se riproposta, per i motivi dedotti in atti".

MOTIVI DELLA DECISIONE

[redacted] aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3760/2017, emesso il 26.10.2017, col quale era stato ingiunto a [redacted] (debitore principale) e a [redacted] (fideiussore) di pagare la somma di € 76.161,30 per capitale, interessi e spese alla data del 19.10.2017 per scoperto di conto corrente n. 38010011960.



Gli ingiunti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo in rito l'incompetenza del Tribunale di Treviso e nel merito l'inidoneità della prova fornita dalla banca a sostegno della domanda monitoria, la nullità del contratto di conto corrente, l'usurarietà originaria di talune pattuizioni, il superamento nel corso del rapporto delle soglie d'usura, l'illegittimo addebito di interessi anatocistici.

La banca opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 CPC gli attori hanno ulteriormente denunciato l'illegittimo addebito di commissioni e spese mai pattuite per iscritto.

La causa è stata istruita mediante CTU contabile e viene ora in decisione.

L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.

Anzitutto, i contratti azionati dalla banca recano la clausola per cui *“per qualunque controversia è competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca”*, da intendersi quale il luogo in cui la banca ha sede nel momento della proposizione della domanda (Cfr. Cass. Ord. n. 18724 del 27.7.2017).

Non vi è poi alcuna ragione per ritenere applicabile il foro del consumatore.

La qualifica di *“cliente al dettaglio”* non si identifica affatto con quella di *“consumatore”* (come invece sostenuto dagli attori), né nulla dice circa la qualificazione del correntista quale professionista o consumatore.

L'analisi della documentazione prodotta in atti conferma invece che il rapporto tra la banca e [REDACTED] si è svolto proprio nell'ambito dell'attività imprenditoriale da quest'ultimo esercitata quale imprenditore individuale (cfr. doc. 3 fasc. monitorio). Risulta infatti che: nel frontespizio della lettera di apertura di c/c è indicata quale *“attività economica”* di riferimento la dizione *“artigiani”* (cfr. doc. 4 fasc. monitorio); si rinviene la dizione *“conto corporate (imprese)”* sia nel foglio *“condizioni economiche”*, sia nel *“documento di sintesi c/c di corrispondenza”* allegati al suddetto contratto, sia negli scalari; si rinviene la dizione *“e/c clientela ord. azienda”* negli estratti conto; nel contratto di apertura di credito in c/c di data 16.9.2015 si trova ribadita la qualificazione del rapporto nei termini di *“rapporto conto azienda”* (doc. 5 fasc. monitorio).

Vi è poi da richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui *“nell'ipotesi di fideiussione che accede a contratti bancari (...), la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. Pertanto, l'applicabilità della tutela del consumatore è esclusa quando il contratto sia concluso da una persona fisica che non*



agisce nell'ambito di un'attività professionale, ma a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell'ambito della sua attività professionale. In presenza di un contratto di fideiussione è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore all'obbligazione garantita" (Cass. sent. n. 25212/2011).

Si deve poi ritenere che la banca abbia fornito adeguata prova del proprio credito, non essendosi limitata alla sola produzione della certificazione ex art. 50 TUB, ma avendo prodotto anche i contratti di apertura del conto corrente e di apertura credito sottoscritti dal cliente (docc. 4-7 fasc. monitoraggio), gli estratti conto sin dal sorgere del rapporto (a tutti gli effetti rappresentati dal doc. 8 fasc. mon.: l'estratto conto è per definizione il riepilogo delle operazioni effettuate sul conto) e tutti gli scalari (doc. 4 conv.).

Sono infondate le eccezioni di nullità dei contratti per difetto di sottoscrizione dell'istituto di credito, in adesione ai condivisibili principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sent. 898/2018, applicabile anche alla fattispecie in esame data l'identità di *ratio*, secondo cui *"il requisito della forma scritta ... è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"*, comportamenti nel caso di specie esistenti, avendo la banca dato esecuzione al contratto per lungo tempo.

Sono infondate le doglianze relative all'asserita originaria pattuizione usuraria contenuta nel contratto di affidamento del 16.9.2015 (doc. 5 fasc. mon.) relativamente al tasso di interesse per gli sconfinamenti extra fido, essendo previsto un TAE del 16,42443% a fronte di un tasso soglia del 16,3125% per le *"Aperture di credito in conto corrente oltre 5.000 euro"*.

Pur essendo corretta la categoria di operazioni che viene in discussione, alla luce delle istruzioni della Banca d'Italia (che precisano che *"vanno inseriti in tale categoria anche ... gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato"*), non risulta invece corretto considerare il TAE anziché il TAN, pari invece al 15,5%.

Sul punto si richiamano le osservazioni svolte dal CTU, il quale osserva che *"il TAE tiene infatti conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi mentre il TEG no,*



restituendo dunque formula del primo per forza di cose un importo superiore alla formula del secondo. In assenza di oneri il TEG è dunque uguale al TAN, nel caso di specie sarebbe dunque il 15,5% e quindi inferiore al tasso soglia del 16,31%”.

Si sottolinea peraltro che anche lo stesso CTP attoreo ha mostrato di condividere tale impostazione metodologica, comunicando al CTU di ritenere che *“il quesito è stato assolto in maniera egregia e la bozza di perizia mi trova concorde interamente”*.

Il medesimo CTU ha verificato che per tutta la durata del rapporto non si sono mai verificati superamenti delle soglie di usura. Si sottolinea che le conclusioni del CTU sul punto non sono state minimamente contestate dalle parti.

Risulta essere legittimo l'anatocismo espressamente pattuito dalle parti nel contratto del 30.11.2009, avendo le parti previsto la pari periodicità degli interessi, in conformità col dettato della delibera CICR 9.2.2000 (v. art. 9 del contratto, clausola specificamente approvata con doppia sottoscrizione).

Deve invece ritenersi illegittima l'applicazione di interessi anatocistici per il periodo successivo all'1.1.2014, sulla scorta del disposto dell'art. 120 TUB, nella versione risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 co. 629 L. 147/2013. L'art. 120 prevedeva infatti che *“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori”*. Si deve ritenere che detta disposizione fosse di immediata applicazione: prevedendo che il divieto di anatocismo avrebbe dovuto *“in ogni caso”* essere contemplato dal CICR, veniva infatti eliminata qualsiasi possibilità di discrezionalità tecnica o amministrativa sul punto, essendo tale divieto un contenuto obbligatorio e vincolato dell'emananda delibera. Tale divieto, peraltro, non richiedeva di per sé l'estrinsecazione della discrezionalità tecnica del CICR, potendo benissimo essere applicato anche in difetto di qualsivoglia normativa di attuazione, stante il contenuto preciso e puntuale dello stesso. Ne consegue che, subordinando l'operatività del divieto all'emanazione della delibera, si trasformerebbe in realtà un obbligo in una mera facoltà (condizionata rispetto alla volontà discrezionale del CICR in ordine alla tempistica – quand'anche non allo stesso *an* – dell'emanazione). Da ciò consegue l'immediata applicabilità del divieto, non necessitante per sua natura neppure di attività attuativa. Il CTU ha pertanto correttamente escluso l'effetto anatocistico per il periodo successivo all'1.1.2014.

Successivamente all'entrata in vigore della delibera del CICR del 3.8.2016 il correntista, in data 22.2.2017, ha dato espressa autorizzazione all'addebito degli interessi sul conto corrente (doc. n. 4 fascicolo monitorio). A partire dal IV trimestre 2016 devono quindi



applicarsi le nuove indicazioni derivanti dall'entrata in vigore della delibera del CICR del 3.8.2016.

Deve infine ritenersi fondata l'eccezione relativa all'illegittimo addebito di commissioni e spese non pattuite per iscritto.

Ancorché sollevata solo con la prima memoria ex art. 183 co. 6 CPC, deve ritenersi che l'eccezione non sia tardiva. La stessa infatti attiene ad una nullità negoziale per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB e la stessa pertanto non è soggetta alla preclusione di cui all'art. 167 co. 2 CPC, potendo essere rilevata anche d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 CPC. Conviene infatti ricordare che nel presente giudizio è la banca ad assumere la veste di attrice sostanziale e pertanto incombe su di essa l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche per quanto concerne il diritto alla corresponsione delle commissioni e spese addebitate nel conto.

Tanto premesso, essendo stati pattuiti per iscritto solamente il "*canone tenuta conto*", le "*spese di gestione dello scoperto di conto corrente*", la "*commissione omnicomprensiva sul fido accordato*" e la "*commissione di istruttoria veloce*", ne risulta che tutte le ulteriori spese e commissioni sono illegittime.

Applicati i principi sinora illustrati, risulta che il corretto saldo del conto corrente oggetto di causa non avrebbe dovuto essere di € - 76.161,30, bensì di € - 65.494,01.

Ne consegue la necessità di disporre la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli oppositori al pagamento di detto importo.

Stante la maggior soccombenza degli oppositori, che hanno ottenuto unicamente una riduzione del proprio debito, si ritiene che le spese di lite debbano essere poste a loro carico, salva la compensazione delle stesse per la quota di un quinto.

Eguualmente le spese di CTU vanno poste a carico solidale delle parti e ripartite nei rapporti interni per un quinto a carico della convenuta e per la quota rimanente a carico degli attori.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;



2. condanna [REDACTED], in solido, a pagare a [REDACTED]
[REDACTED] la somma di € 65.494,01, oltre interessi
convenzionali al 15,50% dal 20.10.2017 al saldo effettivo;
3. condanna [REDACTED] in solido, a rifondere a [REDACTED]
[REDACTED] i quattro quinti delle spese di lite del
presente giudizio, che si liquidano (nell'intero) in € 9.000,00, oltre IVA, CPA e
rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
4. pone in via definitiva le spese di CTU a carico solidale delle parti, da ripartirsi
nei rapporti interni per un quinto a carico della convenuta [REDACTED]
[REDACTED] e per i quattro quinti a carico degli attori
[REDACTED]

Così deciso in Treviso, il 6 marzo 2020

Il giudice

- Dott. [REDACTED] -

